

**CAMERA DEI DEPUTATI** Doc. XII  
N. 144

**RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**

**APPROVATA NELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 12 SETTEMBRE 1989**

Risoluzione  
sulla discriminazione dei transessuali

*Annunziata il 14 novembre 1989*

IL PARLAMENTO EUROPEO,

viste le petizioni nn. 16/84 e 229/87,

vista la Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sui diritti umani del 27 aprile 1977 (*G.U.* n. C 103 del 27 aprile 1987, pagina 1),

visto il preambolo dell'Atto unico europeo (*G.U.* n. L 169 del 29 giugno 1987, pagina 1), con il quale si impegna a sostenere i diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fonda-

tali e dalla Carta sociale europea, in particolare la libertà, l'uguaglianza e la giustizia sociale,

vista la sua risoluzione del 29 ottobre 1982 (*G.U.* n. C 304 del 22 novembre 1982, pagina 253) sul miglioramento della salvaguardia dei diritti fondamentali nella CE mediante misure legislative,

vista la risoluzione sulle discriminazioni sessuali sul luogo di lavoro (*G.U.* n. C 104 del 16 aprile 1984, pagina 46),

vista la risoluzione sulla violenza contro le donne (*G.U.* n. C 176 del 14 luglio 1986, pagina 52),

vista la relazione della commissione per le petizioni (doc. A3-16/89),

A. considerando che la procedura relativa al cambiamento di sesso dei transessuali non è ancora avviata e regolamentata in tutti gli Stati membri della Comunità o che i relativi costi non vengono assunti dall'assicurazione contro le malattie,

B. deplorando che i transessuali vengano tuttora ovunque discriminati, emarginati e, a volte, addirittura criminalizzati,

C. consapevole che il tasso di disoccupazione fra i transessuali è del 60-80 per cento durante la fase del cambiamento di sesso,

D. constatando che la transessualità costituisce un problema psicologico e medico, ma è anche un problema della società che non sa affrontare un cambiamento dei ruoli condizionati dal sesso e fissati dalle tradizioni culturali,

1. è convinto che la dignità umana e il diritto della personalità debbono comprendere anche il diritto di condurre una vita rispondente alla propria identità sessuale;

2. invita gli Stati membri a emanare disposizioni che regolino il diritto dei transessuali al cambiamento di sesso, sotto l'aspetto endocrinologico, chirurgico-plastico ed estetico e le relative procedure e vietino la loro discriminazione;

considera che tale procedura dovrebbe garantire almeno le seguenti possibilità:

a) diagnosi differenziale, sotto l'aspetto psichiatrico/psicoterapeutico, del transessualismo per favorire l'autodiagnosi,

b) periodo di consulenza: accompagnamento e sostegno psicoterapeutico; chiarimenti sul cambiamento di sesso; visite mediche,

c) trattamento ormonale/test del quotidiano, vale a dire vivere nel nuovo ruolo sessuale per almeno un anno,

d) intervento chirurgico, previa autorizzazione da parte di un organismo specifico composto da un medico specialista, uno/a psicoterapeuta ed eventualmente da un/a rappresentante nominato/a dall'interessato/a,

e) riconoscimento giuridico: cambiamento del nome; rettifica del dato riguardante il sesso sul certificato di nascita e sui documenti d'identità,

f) assistenza medica e psicoterapeutica dopo l'intervento,

3. invita il Consiglio d'Europa a emanare una convenzione per la tutela dei transessuali;

4. invita gli Stati membri a prendere le opportune misure affinché i costi del trattamento psicologico, endocrinologico, chirurgico-plastico ed estetico dei transessuali vengano rimborsati dall'assicurazione contro le malattie;

5. invita gli Stati membri a concedere il sussidio di assistenza ai transessuali che, a causa dell'adeguamento dei caratteri sessuali, hanno perso, senza colpa il lavoro e/o l'abitazione;

6. invita gli Stati membri a istituire consultori per i transessuali e a sostenere finanziariamente le loro organizzazioni;

7. invita gli Stati membri a fare opera d'informazione sui problemi dei transessuali, in particolare presso gli addetti ai servizi sociali, la polizia, i funzionari della polizia di frontiera, l'anagrafe, l'amministrazione militare e le carceri;

8. invita la Commissione e il Consiglio a precisare che le direttive comunitarie sull'equiparazione di uomini e donne sul posto di lavoro vieta anche la discriminazione dei transessuali;

9. invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a predisporre documenti d'identità sui quali potrebbe essere, su richiesta, indicata, l'eventuale transessualità del titolare durante il periodo dell'adeguamento dei caratteri sessuali, documenti che sarebbero riconosciuti in tutta la Comunità;

10. invita il Consiglio e gli Stati membri a riconoscere, nel quadro dell'armonizzazione del diritto d'asilo, le persecuzioni a causa della transessualità come motivo per la concessione dello stesso;

11. invita la Commissione a mettere a disposizione, nel quadro dei suoi programmi d'intervento, stanziamenti destinati alle ricerche sulla transessualità e alla diffusione delle attuali conoscenze mediche in materia;

12. invita la Commissione a intervenire presso gli Stati membri affinché essi prevedano speciali misure per facilitare il collocamento al lavoro dei transessuali;

13. chiede di segnalare un ufficio presso la Commissione, al quale possano essere denunciati i casi di discriminazione;

14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al Consiglio d'Europa.

ENRICO VINCI  
*Segretario generale*

E. BARON CRESPO  
*Presidente*